

Codice DB1606

D.D. 19 giugno 2012, n. 252

L.R. n. 34/2004 - Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 per le attività produttive - Asse 6 "Interventi anticiclici" e Piano straordinario per l'occupazione - Asse IV "Accesso al credito", Misura IV.3 "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese". Approvazione schema di convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n 40-11444 del 18.05.2009 è stata disposta l'integrazione della misura ANT 2 (Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese), prevista nell'ambito dell'Asse 6 (Interventi anticiclici) del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004);

tale deliberazione ha previsto:

- l'estensione dell'operatività del fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti;
- l'entità della dotazione finanziaria iniziale del fondo quantificata in € 15.000.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 42-12186 del 21.09.2009 si è costituito il Fondo sopra citato a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti ed è stato approvato il regolamento del suddetto Fondo;

con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha disposto che la gestione del predetto fondo è affidata a Finpiemonte s.p.a. ed ha demandato alla Direzione regionale alle Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari del predetto Fondo e l'approvazione del relativo bando;

con determinazione dirigenziale n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il bando "Modalità di attuazione del Fondo temporaneo di Garanzia per le grandi imprese di cui alla L.r. 34/2004 Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla Misura ANT2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";

successivamente la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 54-12484 assunta in data 2 novembre 2009 e con specifico riferimento alle operazioni ammissibili a fruire del Fondo di Garanzia previste dall'art. 6 del regolamento e dell'art. 5 del bando accogliendo ulteriori sollecitazioni e indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e le Associazioni Industriali ha provveduto a modificare l'art. 6 del regolamento;

con D.G.R. n. 2-230 assunta nell'adunanza del 29 giugno 2010 la Giunta Regionale ha approvato il piano per l'occupazione che è articolato in Assi e Misure.

In particolare è previsto nell'ambito dell'Asse IV "Accesso al Credito", la misura IV.3 denominata "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese".

La misura in questione prevede – tra l'altro - una modifica di alcune disposizioni dell'attuale regolamento che ne disciplina il finanziamento ed in particolare:

- a) previsione di vincoli di accesso riferiti a riassetto di bilancio pregressi, meno restrittivi;
- b) la possibilità di accogliere alcune operazioni non consentite nel bando precedente (le domande presentate da imprese originate da operazioni straordinarie – fusioni, acquisizioni, ecc. – non saranno escluse dai benefici del Fondo di Garanzia).

Con D.G.R. n. 71-483 del 02/08/2010 si è approvato il nuovo regolamento che disciplina l'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi imprese secondo quanto previsto dalla misura IV.3 "Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con la D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 citata;

a far data dal 1° gennaio 2012 non è più in vigore la Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 7 aprile 2009) e s.m.i. (cd Quadro Temporaneo) e pertanto è necessario individuare un'altra base giuridica comunitaria per concedere aiuti sotto forma di garanzie;

dagli attori economici del territorio provengono sollecitazioni di riapertura del bando nel minor tempo possibile al fine di prevenire situazioni di crisi che possano coinvolgere grandi imprese a causa del perdurare della complessa e difficile situazione economica mondiale;

i tempi previsti per l'approvazione di un regime di aiuti sotto forma di garanzie a seguito dell'avvio della procedura di notificazione ai sensi dell'art. 108.3.c TFUE non consentono una celere concessione del contributo essendo questo sottoposto alla clausola sospensiva fino alla approvazione del regime da parte della Commissione europea;

ai fini della riapertura del bando e conseguente pronta concessione del contributo, si rende pertanto necessario individuare la base giuridica comunitaria di concessione dell'aiuto sotto forma di garanzie nel Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che esenta l'amministrazione dalla procedura di notificazione sopra citata;

con DGR n. 27-3917 del 29 maggio 2012 si è approvato il nuovo disciplinare che regola l'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi imprese secondo quanto previsto dalla misura IV.3 "Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con la D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 citata;

con lo stesso provvedimento si dà mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 22/10/2009 nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del bando stesso;

con determinazione dirigenziale n. 225 del 01/06/2012 è stata disposta la riapertura del bando per l'accesso al Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese Mis. ANT 2 – Asse 6 "Interventi Anticiclici" – Programma pluriennale di intervento 2006-2010 ex L.R. 34/2004 e Piano Straordinario per l'occupazione – Asse IV "Accesso al Credito" Mis. IV.3 e nel testo allegato alla suddetta determinazione "Modalità di attuazione del Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese di cui alla L.R. 34/2004 Asse VI – Misura ANT 2 del "Programma pluriennale di intervento 2006/2010", che è parte integrante della medesima, al paragrafo 1. Finalità e risorse, punto 3. si precisa che: "La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.a. (di seguito Finpiemonte), società finanziaria in house della Regione Piemonte."

Si rende pertanto necessario sottoscrivere, nell'ambito della Convenzione quadro vigente in attuazione della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22 marzo 2010, idonea specifica convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.a. medesima.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 95 II comma dello Statuto regionale;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n. 7/2007;

vista la L.R. n. 34/2004;

vista la D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012.

Ai fini dell'attuazione della L.R. n. 34/2004 – Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 per le attività produttive – Asse 6 “Interventi anticiclici” e Piano straordinario per l'occupazione – Asse IV “Accesso al credito”, Misura IV.3 “Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese”:

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., che, come Allegato A), è parte integrante della presente determinazione, nel quale vengono disciplinati contenuti, modalità e termini della collaborazione;

di indicare, quali rappresentanti della Direzione regionale Attività Produttive, nel Comitato Tecnico di Valutazione, il responsabile della Direzione stessa Dott. Giuseppe Benedetto (quale membro effettivo) e il Dott. Santo Aquilino (quale membro supplente), che non percepiranno emolumenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI ALLA L.R. 34/2004 – ASSE 6 – MISURA ANT 2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/2010

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Attività Produttive, in persona del Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Pisano 6, (nel seguito Regione)

E

FINPIEMONTE S.P.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6.3.2012, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____ , nel seguito “Finpiemonte”.

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la

gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- con D.G.R. n. 40-11444 del 18.05.2009 è stata disposta l'integrazione della misura ANT 2 (Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese), individuata nell'ambito dell'Asse 6 (Interventi anticiclici) del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004), prevedendo l'estensione dell'operatività del Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti e l'entità della dotazione finanziaria iniziale dello stesso, quantificata in € 15.000.000,00;
- con D.G.R. n. 42-12186 del 21.09.2009 è stato costituito il Fondo sopra citato a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del suddetto Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54-12484 del 02.11.2009), è stata affidata la gestione del predetto Fondo a Finpiemonte ed è stata demandata alla Direzione Regionale Attività Produttive l'adozione di tutti gli atti necessari del predetto Fondo e l'approvazione del relativo Bando;
- con D.D. n. 268 del 22.10.2009 e successive modifiche e integrazioni a seguito della D.G.R del 02.11.2009, è stato approvato il primo Bando ed è stata definita la copertura finanziaria della dotazione iniziale stanziata;
- con D.G.R. n. 2-230 del 29.06.2010 la Giunta Regionale ha approvato il piano per l'occupazione che è articolato in Assi e Misure. In particolare, è previsto nell'ambito

dell'Asse IV "Accesso al Credito" la misura IV.3 denominata "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese". La misura in questione prevedeva – tra l'altro - la modifica di alcune disposizioni del regolamento che ne disciplina il finanziamento;

- con D.G.R. n. 71-483 del 02.08.2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo in argomento che accoglieva le modifiche necessarie, dando mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di apportare le modifiche conseguenti al bando approvato con D.D. n. 268 del 22.10.2009, nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del bando stesso;
- la Direzione regionale Attività Produttive con determinazione dirigenziale n. 294 del 3.11.2010 ha provveduto a dare attuazione a quanto demandato e ha riaperto il bando relativo al Fondo in argomento per il periodo 8 novembre 2010 - 6 dicembre 2010;
- con D.G.R. n. 55-1626 del 28.02.2011 è stato riattivato, sulla base del regolamento di cui alla D.G.R. n.71- 483 del 02.08.2010, fatti salvi gli aggiornamenti normativi in seguito alla proroga del Quadro temporaneo di riferimento comunitario da recepirsi in fase di apertura del bando relativo, del regolamento "de minimis" o di altra normativa comunitaria, il Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese, secondo quanto previsto dalla misura IV.3 "Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.06.2010; con la medesima D.G.R. è stato dato mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di procedere alla riapertura del bando relativo;
- con D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012 è stata approvata la nuova disciplina sull'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese, dando mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di procedere alla riapertura del bando relativo, ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 *de minimis*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 01.06.2012, la Direzione regionale Attività Produttive ha provveduto:
 - 1) alla riapertura del Bando relativo al Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese, modificato in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-1626 del 28.02.2011 e dalla D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012;
 - 2) ad affidare la gestione del bando a Finpiemonte S.p.A.;

3) a dare atto che alla copertura finanziaria per l'attivazione del bando si farà fronte con le risorse residue della dotazione iniziale del Fondo, che ammonta a 15 milioni di euro. Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle due precedenti finestre della Misura.

- Le Parti con la presente convenzione intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività di supporto alla struttura regionale per lo svolgimento di alcune attività connesse alla gestione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte lo svolgimento delle attività specificate nell'articolo seguente e relative alla gestione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese.

Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione, dalla D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012 richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione, relativamente alla Misura indicata nella D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012, affida a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) predisposizione e attuazione del bando per l'accesso alle agevolazioni di cui al suddetto Fondo;
- b) ricezione della versione cartacea della domanda;
- c) verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di agevolazione;
- d) costituzione, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione Quadro, del Comitato Tecnico di Valutazione e conferimento degli incarichi agli esperti per la valutazione dei progetti. Inoltre, Finpiemonte S.p.A. sostiene i relativi oneri contrattuali a titolo di compenso per la collaborazione professionale fornita.

La valutazione di merito dell'agevolazione richiesta è effettuata dagli organi di valutazione previsti dal bando, eventualmente integrati da esperti esterni. All'individuazione degli esperti (componenti dell'organo di valutazione o esterni ad esso) cui affidare la valutazione dei programmi/progetti, procederà direttamente Finpiemonte. Il compenso da corrispondere agli esperti viene stabilito sulla base delle tariffe correnti o dei valori medi di mercato rilevati per tali tipi di prestazione. I componenti di detto Comitato, che siano dipendenti di Finpiemonte o della Regione, non avranno diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto alla loro remunerazione come lavoratori dipendenti. Il funzionamento degli organi di valutazione è disciplinato da apposito regolamento adottato da Finpiemonte; tali organi deliberano secondo le modalità previste dal predetto regolamento, con obbligo di adeguata motivazione in caso di valutazione negativa;

- e) partecipazione ai Comitati Tecnici di Valutazione con due rappresentanti, in qualità di Presidente e Segretario per la valutazione di merito;
- f) emissione del provvedimento di concessione della garanzia ovvero comunicazione di esclusione;
- g) gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte per il presente Fondo;
- h) espletamento di tutte le procedure necessarie in caso di escussione della garanzia;
- i) disposizione della revoca totale o parziale dell'agevolazione;
- j) esecuzione di ispezioni e controlli di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione;
- k) informazioni sul contenuto del bando e sulle modalità di presentazione delle domande;
- l) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'amministrazione regionale per il tramite della struttura regionale affidante), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari;
- m) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione del Bando relativo al Fondo di garanzia affidato a Finpiemonte;

- b) l'adozione degli atti su cui si basa il predetto Fondo di garanzia (atti di normazione in senso stretto, atti di definizione dei contenuti fondamentali del bando, ecc.), fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- c) le altre funzioni di controllo previste dalla Convenzione Quadro e dalla presente convenzione.

La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con la presente convenzione, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo – Risorse

Le risorse finalizzate alla concessione delle garanzie ai beneficiari e al pagamento di eventuali escussioni delle garanzie, in attuazione del Fondo di cui in premessa, trovano copertura finanziaria con le risorse residue della dotazione iniziale del Fondo, pari quest'ultima a Euro 15.000.000,00. Tale dotazione iniziale è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle due precedenti finestre della Misura. L'impegno della somma di cui sopra è stato effettuato a favore di Finpiemonte in attuazione della D.G.R. n. 40-11444 del 18.05.2009.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

In considerazione della scadenza al 31/12/2011 del contratto precedentemente stipulato tra le parti per la gestione del medesimo Fondo, la presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2012 e per il periodo necessario all'espletamento delle attività ivi previste per la gestione del Fondo di cui in premessa e comunque non oltre il 31/12/2016.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza della convenzione, senza obbligo di modifica della stessa.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella Disciplina sull'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese approvata con D.G.R. n. 27-3917 del 29.05.2012 e nel Bando approvato con D.D. n. 225 del 01.06.2012, nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 - Comitato di valutazione

Finpiemonte, per l'esame di merito delle domande presentate a valere sul Bando approvato con D.D. n. 225 del 01.06.2012 si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da:

- un rappresentante della Regione Piemonte;
- due rappresentanti di Finpiemonte S.p.A., con funzioni di Presidente e di Segretario;
- esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie.

Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro. Il corrispettivo si riferisce alla gestione delle domande presentate a valere sul terzo bando approvato con D.D. n. 225 del 01.06.2012 e pervenute entro il 28/02/2013, nonché alla gestione delle garanzie in essere relative alle precedenti finestre della Misura.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 100.020,85 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o

maggiori costi di gestione della presente convenzione, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 9 – Controlli di 1° livello

Nell'ambito dei controlli di primo livello in corso di gestione, Finpiemonte deve svolgere i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

Finpiemonte svolge le attività inerenti i controlli documentali di primo livello nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.

Art. 10 – Modalità di revisione della convenzione

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultima.

Art. 11 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, la presente convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nella stessa, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della convenzione.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” del 2 aprile 2010 rep n. 15263.

Art. 14 - Registrazione in caso d'uso

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Regione Piemonte Direzione Attività Produttive

Il Direttore

Dott. Giuseppe Benedetto